

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

### N. DEL

Il Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. n. 9 SCALIGERA, dott. Pietro Girardi, nominato con D.P.G.R.V. n. 28 del 26/02/2021, coadiuvato dai Direttori:

- |                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| - dott. Giuseppe Cenci    | Direttore Amministrativo             |
| - dott. Denise Signorelli | Direttore Sanitario                  |
| - dott. Raffaele Grottola | Direttore dei Servizi Socio-Sanitari |

ha adottato in data odierna la presente deliberazione:

### OGGETTO

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI VOLONTARIATO A FAVORE DI SOGGETTI DEGENTI PRESSO L'OSPEDALE "G. FRACASTORO" DI SAN BONIFACIO CON L'ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI AVO SEZIONE DI SAN BONIFACIO**

**Note per la trasparenza:** Si approva la convenzione con l'Associazione Volontari Ospedalieri AVO Sezione di San Bonifacio per la collaborazione prestata dai propri volontari nelle attività di sostegno e aiuto ai malati degenti presso l'Ospedale "Girolamo Fracastoro" di San Bonifacio.

Il Direttore di UOC Direzione Amministrativa di Ospedale

Premesso che:

- l'art. 14, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. favorisce la presenza e l'attività, all'interno delle strutture sanitarie, degli organismi di volontariato, attraverso accordi o protocolli con le Unità Sanitarie Locali che disciplinano gli ambiti e le modalità della collaborazione;
- la Legge Regionale del Veneto 30 agosto 1993 n. 40 "Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato" ha disciplinato i rapporti fra le strutture pubbliche e le organizzazioni di volontariato, prevedendo il ricorso ad apposite convenzioni e definendo i contenuti delle medesime ed i criteri per la stipula;
- l'art. 11 della Legge Regionale 14 settembre 1994, n. 56 ha recepito i contenuti dell'art. 14, comma 7, del sopra citato D.Lgs. n. 502/1992;
- il D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 ("Codice del Terzo Settore") ha ridisciplinato complessivamente la materia relativa agli "Enti del Terzo Settore, tra cui rientrano anche le organizzazioni di volontariato, introducendo specifiche disposizioni relative alle modalità di espletamento di tale attività, in particolare per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro e per esclusivi fini di solidarietà sociale

Considerato che il sopra citato D.Lgs n.117/2017 prevede che gli Enti Pubblici possano stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte in appositi registri regionali e che dimostrino attitudine e capacità operativa.

Alla luce del quadro normativo suesposto, l'Azienda ULSS 9 Scaligera ha approvato, con deliberazione n. 723 del 08/11/2018, la convenzione con l'Associazione Volontari Ospedalieri AVO Sezione di San Bonifacio, iscritta al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato con decreto n. 112 del 24/04/2012, con codice VR0396, a valere per il periodo dal 01/11/2018 al 31/10/2021.

Preso atto che l'Associazione Volontari Ospedalieri AVO è una Associazione di volontariato senza fini di lucro che persegue l'obiettivo di fornire aiuto alla persona ammalata durante la sua degenza, per lottare contro la sofferenza e l'isolamento, promuovendo e sostenendo attività di carattere assistenziale, morale e materiale attraverso un servizio qualificato e gratuito.

Considerata la scadenza della convenzione, con nota del 19/10/2021 la predetta Associazione ha manifestato la disponibilità a proseguire l'attività di volontariato presso l'Ospedale "G. Fracastoro" di San Bonifacio.

Rilevato che la predetta Associazione rappresenta una delle più importanti realtà nel settore del volontariato socio sanitario, la cui attività è particolarmente apprezzata in quanto non solo contribuisce a rendere più umano l'ambiente ospedaliero, ma assicura assistenza morale ed aiuto relazionale ai degenti, in particolare ai più bisognosi e coloro che sono privi di assistenza familiare.

Preso atto che il Direttore Medico di Ospedale del Distretto 2 dell'Est Veronese ha espresso parere favorevole a mantenere la convenzione in argomento.

Ritenuto opportuno approvare la convenzione con l'Associazione Volontari Ospedalieri AVO Sezione di San Bonifacio per il periodo dal 01/11/2021 al 31/10/2024.

L'Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera si riserva comunque la facoltà di sospendere o recedere dalla presente convenzione senza preavviso nel caso in cui il verificarsi di situazioni di emergenza renda non compatibile la sua prosecuzione.

Precisato che l'attività sarà svolta alle modalità organizzative e condizioni economiche riportate nello schema di convenzione allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale (all. n. 1).

Stabilito che l'AULSS 9 Scaligera, come previsto all'art. 9 della convenzione, si impegna ad erogare un contributo all'Associazione quale rimborso per le spese effettivamente sostenute e documentate dalla stessa e relative: agli oneri per la copertura assicurativa, al costo per l'acquisto dei camici e alle spese per la stampa di materiale divulgativo, come di seguito specificato:

- Euro 690,00 per costo annuale delle polizze assicurative
- Euro 490,00 per l'acquisto di camici
- Euro 300,00 per la stampa di materiale divulgativo.

Tali costi dovranno essere quindi debitamente rendicontati, al termine di ogni anno di vigenza della convenzione, con pezze giustificative e una relazione dell'attività svolta da trasmettere alla Direzione Medica di Ospedale del Distretto 2 dell'Est Veronese.

Precisato che modalità di accesso e di svolgimento delle attività, i giorni e gli orari di presenza dei volontari devono essere concordati con la Direzione Medica di Ospedale del Distretto 2 dell'Est Veronese e con i Direttori delle Unità Operative interessate, ai quali è affidato il compito di vigilare sulla corretta applicazione della presente convenzione, con particolare riferimento agli aspetti che riguardano il servizio ai pazienti e il coordinamento delle attività.

Dato atto che il Direttore dell'U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale, delegato, da ultimo, dal Direttore Generale dell'Azienda con deliberazione n. 4 del 01/03/2021, provvederà alla firma della convenzione e di tutti gli atti inerenti e conseguenti l'esecuzione del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

### **IL DIRETTORE GENERALE**

Vista l'attestazione del Responsabile dell'avvenuta regolare istruttoria della pratica in relazione sia alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e nazionale, sia alla sua conformità alle direttive e regolamentazione aziendali;

Acquisito agli atti il parere favorevole del Direttore Amministrativo, Direttore Sanitario e Direttore Socio-Sanitario per quanto di rispettiva competenza,

### **DELIBERA**

1) di approvare, per tutte le motivazioni in premessa indicate e da aversi qui integralmente riportate, la convenzione con l'Associazione Volontari Ospedalieri AVO Sezione di San Bonifacio per la collaborazione prestata dai propri volontari nelle attività di sostegno e aiuto ai malati degenti presso l'Ospedale "Girolamo Fracastoro" di San Bonifacio;

2) di stabilire che l'attività in argomento sarà espletata, previo accordo con i rispettivi Direttori di unità operativa, alle modalità organizzative e condizioni economiche previste nello schema di convenzione allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale (all. n. 1);

3) di fissare la decorrenza della convenzione in argomento dal 01/11/2021 al 31/10/2024. L'Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera si riserva la facoltà di sospendere o recedere dalla presente convenzione senza preavviso nel caso in cui il verificarsi di situazioni di emergenza renda non compatibile la sua prosecuzione;

4) di stabilire che le attività convenzionali verranno svolte in accordo con i Direttori delle Unità Operative interessate e la Direzione Medica di Ospedale del Distretto 2 dell'Est Veronese ai quali è affidato il compito di vigilare sulla corretta applicazione della presente convenzione, con particolare riferimento agli aspetti che riguardano il servizio ai pazienti e il coordinamento delle attività;

5) di incaricare il Direttore dell'U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale, delegato, da ultimo, dal Direttore Generale dell'Azienda con deliberazione n. 4 del 01/03/2021, alla firma della convenzione e di tutti gli atti inerenti e conseguenti l'esecuzione del presente provvedimento;

6) di dare atto che i costi da rimborsare, previsti all'articolo 9 della convenzione, per le spese effettivamente sostenute dall'Associazione Volontari Ospedalieri AVO per l'esecuzione dell'attività in argomento, sono calcolati in:

- Euro 690,00 per costo annuale delle polizze assicurative
- Euro 490,00 per l'acquisto di camici
- Euro 300,00 per la stampa di materiale divulgativo.

I costi effettivamente sostenuti dovranno essere debitamente rendicontati, al termine di ogni anno, con pezze giustificative e con una relazione dell'attività svolta, da trasmettere alla Direzione Medica di Ospedale del Distretto 2 dell'Est Veronese;

7) di attribuire il costo complessivo a carico del presente provvedimento, calcolato in presumibili Euro 2.860,00, al conto BA 1290 "Contributi ad Associazioni di Volontariato" così come di seguito indicato:

- Euro 1.480,00 del Bilancio dell'Azienda dell'anno 2022;
- Euro 690,00 del Bilancio dell'Azienda dell'anno 2023;
- Euro 690,00 del Bilancio dell'Azienda dell'anno 2024.

Il Direttore Sanitario  
dott. Denise Signorelli

Il Direttore Amministrativo  
dott. Giuseppe Cenci

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari  
dott. Raffaele Grottola

IL DIRETTORE GENERALE  
dott. Pietro Girardi

**CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI AVO SEZIONE DI SAN BONIFACIO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI VOLONTARIATO A FAVORE DI SOGGETTI DEGENTI PRESSO L'OSPEDALE "GIROLAMO FRACASTORO" DI SAN BONIFACIO**

**TRA**

L'AZIENDA U.L.S.S. 9 SCALIGERA, con sede e domicilio fiscale in Verona, via Valverde 42, - Codice Fiscale e Partita IVA 02573090236 – rappresentata dalla Dott.ssa Flavia Dal Bosco, Direttore dell'U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale, delegato, da ultimo, dal Direttore Generale dell'Azienda, con deliberazione n. 4 del 01/03/2021, di seguito denominata AULSS 9 Scaligera

**E**

l'Associazione Volontari Ospedalieri AVO Sezione di San Bonifacio, Codice Fiscale n. 92022440231, con sede in San Bonifacio, Via Circonvallazione, rappresentata dalla Presidente, Prof.ssa Daniela Trentin, di seguito denominata Associazione.

**PREMESSO CHE**

- l'art. 14, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. favorisce la presenza e l'attività, all'interno delle strutture sanitarie, degli organismi di volontariato, attraverso accordi o protocolli con le Unità Sanitarie Locali che disciplinino gli ambiti e le modalità della collaborazione Tali contenuti sono stati recepiti all'art. 11 della L.R. 14 settembre 1994, n. 56;
- con L.R. 30 agosto 1993, n. 40 "Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato", la Regione Veneto ha disciplinato i rapporti fra le strutture pubbliche e le organizzazioni di volontariato, prevedendo il ricorso ad apposite convenzioni e definendo i contenuti delle medesime e i criteri per la

stipula;

- il D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del terzo settore, a norma dell'art. 1 c. 2 lett. b della Legge 6 giugno 2016, n. 106", riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti Locali.

### **CONSIDERATO CHE**

- l'Associazione Volontari Ospedalieri Sezione di San Bonifacio (AVO) è una Associazione senza fini di lucro, iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato con Decreto n. 112 del 26 aprile 2012 con numero di classificazione VR0396;

- l'Associazione rappresenta una delle più importanti realtà nel settore del volontariato socio-sanitario e come risulta dallo Statuto persegue le finalità di fornire aiuto alla persona ammalata per lottare contro la sofferenza e l'isolamento, promuovendo e sostenendo attività di carattere assistenziale, morale e materiale attraverso un servizio qualificato e gratuito;

- alla luce della vigente normativa si intende, con il presente atto, regolare i reciproci rapporti di collaborazione, nonché le modalità di svolgimento delle attività di volontariato.

Tutto ciò premesso e considerato, in esecuzione alla deliberazione n. \_\_\_\_ del

\_\_\_\_\_

### **SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **Art. 1 - Attività oggetto del rapporto convenzionale**

L'AULSS 9 Scaligera autorizza l'Associazione ad espletare attività di volontariato

accanto ai malati degenti presso l'Ospedale "Girolamo Fracastoro" di San Bonifacio. Più in particolare l'Associazione, nel rispetto delle norme vigenti ed in ottemperanza ai propri fini istituzionali, si impegna ad assicurare, mediante i propri volontari assistenza morale ed aiuto relazionale ai degenti, con preferenza verso i più bisognosi e coloro che sono privi di assistenza familiare.

L'attività è effettuata dai volontari dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto ed è rivolta esclusivamente a fini di solidarietà.

Tale attività si configura come attività di integrazione e supporto e non potrà mai configurarsi come "supplenza" dell'attività del personale dell'AULSS 9 Scaligera .

**Art. 2 - Modalità di svolgimento dell'attività oggetto del rapporto convenzionale.**

Le modalità di accesso e di svolgimento delle attività, i giorni e gli orari di presenza dei volontari devono essere concordati con la Direzione Medica di Ospedale del Distretto 2 dell'Est Veronese e con i Direttori delle Unità Operative interessate.

Fermo restando quanto sopra permane l'autonomia organizzativa interna dell'Associazione in ordine all'attività svolta, nel rispetto dei diritti e della dignità dei malati.

L'Associazione farà accedere all'Ospedale di San Bonifacio solo i volontari regolarmente iscritti. A tal fine la stessa si impegna a fornire alla Direzione Medica Ospedaliera del Distretto 2 dell'Est Veronese l'elenco nominativo dei singoli volontari e a comunicare le eventuali sostituzioni.

L'Associazione provvede a procurare appositi camici per i propri volontari da indossare durante lo svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione, il cui costo verrà rimborsato, dietro presentazione di regolare fattura, dall'AULSS 9 Scaligera.

I volontari presenti all'interno della AULSS 9 Scaligera devono inoltre esporre il tesserino personale di riconoscimento recante fotografia, nome e cognome, marchio della Associazione e la scritta "Volontario".

### **Art. 3 - Strutture e mezzi impiegati nello svolgimento dell'attività**

Per il perseguimento delle finalità oggetto di convenzione, l'AULSS 9 Scaligera concede all'Associazione uno spazio per l'espletamento dell'attività, da concordarsi con la Direzione Medica di Ospedale del Distretto 2 dell'Est Veronese.

### **Art. 4 - Formazione dei volontari**

L'Associazione si impegna a realizzare in proprio attività formative per i volontari. L'AULSS 9 Scaligera potrà far partecipare il personale volontario alle attività formative organizzate per i propri dipendenti.

### **Art. 5 Impegni delle Parti**

L'Associazione si impegna nei confronti dei propri volontari a:

- far mantenere una corretta collaborazione con il personale sanitario e un corretto rapporto con i malati;
- far rispettare il Codice di Comportamento dell'AULSS 9 Scaligera e le prescrizioni del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione della Trasparenza pubblicato sul sito aziendale all'indirizzo:

<http://trasparenza.aulss9.veneto.it/nqcontent.cfm?aid=13376>, che dichiara di conoscere;

- far osservare scrupolosamente le disposizioni vigenti presso le strutture ospedaliere, le norme igienico-sanitarie e di sicurezza, di cui al D.Lgs n. 81/08.

L'Associazione si impegna altresì a prendere parte ai vari momenti organizzati dall'AULSS 9 Scaligera ai fini della consultazione e della partecipazione del volontariato, a collaborare per la realizzazione di iniziative a favore dei malati,

concordandone le modalità con le altre Associazioni di Volontariato eventualmente presenti nell'Azienda e a partecipare anche a progetti operativi in collaborazione con l'Ufficio Rapporti con il Pubblico.

L'Associazione dichiara infine di esonerare l'AULSS 9 Scaligera da qualsiasi responsabilità da illecito contrattuale, negligenza, atto illecito, eventuali furti, danneggiamenti o smarrimenti da qualsiasi causa generati, inclusi danni diretti o indiretti derivanti o correlati all'attività di assistenza integrativa non sanitaria prestata dai propri associati volontari.

#### **Art. 6 - Protezione dei dati personali**

L'Associazione si impegna a osservare quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) in materia di tutela delle persone fisiche, con particolare riferimento al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione degli stessi e dalla relativa normativa italiana (D.Lgs 196/2003, modificato dal D.Lgs 101/2018) e dai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

L'AULSS 9 Scaligera nomina l'Associazione, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, **Responsabile esterno al trattamento dei dati personali**, anche sensibili, raccolti nell'espletamento dell'attività prestate ai sensi del presente contratto. La stessa, nella qualità sopra descritta, si impegna ad operare nel continuativo rispetto dei principi posti dall'art. 5 del Regolamento UE 2016/679 in merito all'esigenza di correttezza, liceità, esattezza, pertinenza e completezza del trattamento medesimo, a mantenere la più completa riservatezza sui dati trattati e sulla tipologia di trattamento, e conservare i dati per un periodo non superiore a quello necessario per gli scopi del trattamento.

Si impegna, altresì, secondo la propria organizzazione interna, ad adottare misure



tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato e ad impartire al suo interno, con particolare riguardo al personale coinvolto nell'attività oggetto della presente convenzione, tutte le necessarie istruzioni finalizzate a garantire l'obbligo legale di riservatezza e il rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento UE 2016/679.

L' AULSS 9 Scaligera, di contro, si obbliga a rispettare l'autonomia del volontario e a non far uso delle informazioni, notizie, indirizzi dei volontari per fini diversi da quelli strettamente connessi con il servizio di volontariato.

Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

#### **Art. 7 - Verifica e relazione sull'attività svolta**

Al Direttore Medico di Ospedale del Distretto 2 dell'Est Veronese e ai Direttori delle unità operative interessate è affidato il compito di vigilare sulla corretta applicazione della presente convenzione, con particolare riferimento agli aspetti che riguardano il servizio ai pazienti e il coordinamento delle attività.

Eventuali inadempienze verranno segnalate tempestivamente e non dovranno essere oggetto di discussioni tra volontari e i membri del personale.

L'Associazione è tenuta a presentare alla Direzione Medica di Ospedale del Distretto 2 dell'Est Veronese una relazione sull'attività svolta dal proprio personale volontario relativa all'annualità precedente, ai fini della prosecuzione del rapporto.

#### **Art. 8 - Copertura assicurativa**

L'Associazione provvede ad assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività in parola nonché per la responsabilità civile verso terzi. La relativa polizza assicurativa sarà depositata presso la Direzione Medica di Ospedale del Distretto 2 dell'Est Veronese.

Come stabilito all'art. 18 comma 3 del D.Lgs n. 117/2017, gli oneri per la copertura assicurativa sono a carico dell'AULSS 9 Scaligera, che si impegna a rimborsarli previa presentazione di fattura e verifica della rispondenza della polizza alle attività oggetto di convenzione.

#### **Art. 9 - Rimborso spese**

L'AULSS 9 Scaligera si impegna ad erogare un contributo all'Associazione quale rimborso per le spese effettivamente sostenute e documentate dalla stessa e relative: agli oneri per la copertura assicurativa, al costo per l'acquisto dei camici e alle spese per la stampa di materiale divulgativo.

Tali costi dovranno essere quindi debitamente rendicontati, al termine di ogni anno di vigenza della convenzione, con pezze giustificative e una relazione dell'attività svolta da trasmettere alla Direzione Medica di Ospedale del Distretto 2 dell'Est Veronese.

#### **Art. 10 - Durata e risoluzione del rapporto**

La presente convenzione ha durata triennale con decorrenza dal 1° novembre 2021.

Le Parti si riservano la facoltà di recedere senza fornire alcuna motivazione, anche unilateralmente, dalla presente convenzione prima della scadenza, con preavviso di almeno novanta giorni, da comunicarsi a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

L'Azienda U.L.S-S. 9 Scaligera si riserva comunque la facoltà di sospendere o recedere dalla presente convenzione senza preavviso nel caso in cui il verificarsi di situazioni di emergenza renda non compatibile la sua prosecuzione.

In caso di mancato espletamento del servizio o a fronte di gravi violazioni degli obblighi previsti dalla presente convenzione, l'AULSS 9 Scaligera, previa

contestazione e contraddittorio, potrà comunicare il recesso dalla convenzione con effetto anche immediato, in relazione alle situazioni verificatesi.

Vi sarà, altresì, risoluzione della presente convenzione, senza preavviso, qualora a seguito di contestazione scritta degli addebiti e successiva diffida, una delle Parti persista nelle inadempienze rilevate.

Per quanto non espressamente contemplato nella presente convenzione, si rinvia alle norme del Codice Civile.

#### **Art. 11 – Controversie**

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione alla stipula della presente convenzione sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Verona.

#### **Art. 12 - Disposizioni finali**

Agli effetti fiscali le Parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 della Parte II della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni, a cura ed a spese della Parte richiedente.

La presente convenzione è esente dall'applicazione dell'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117.

Le prestazioni che formano oggetto del presente atto non si considerano prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, in quanto realizzate per soli fini di solidarietà.

Letto, approvato e sottoscritto.

Verona,

Per l'Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera  
Direzione Amministrativa di Ospedale

Il Direttore  
Dott.ssa Flavia Dal Bosco

Per l'Associazione Volontari Ospedalieri  
AVO Sezione di San Bonifacio

La Presidente  
Prof.ssa Daniela Trentin

